



105/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi, in materia di responsabilità, iscritti ai nn. **61537, lett. A) - C)**, del ruolo generale, sugli appelli proposti da

- **COLANTONI Maurizio**, nato a Rieti, il 18.8.1955, (c.f.: CLNMRZ55M18H282G), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Fioravanti (federico.fioravanti@pecavvocatirieti.it), unitamente al quale è digitalmente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec;
- **MASCIOLETTI Giovanni**, nato a Antrodoto (RI) il 24.4.1949 (c.f.: MSCGNN49D24A315H), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Aguzzi (antonella.aguzzi@pecavvocatirieti.it), unitamente al quale è digitalmente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec;
- **STANZIONE Guglielmo**, nato ad Avellino il 27.10.1951 (c.f.

STNGLL51R27A509R), rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Cari (m.cari@pcert.it), unitamente alla quale è digitalmente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec;

contro

la **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;**

la **Procura generale della Corte dei conti;**

e nei confronti

della **REGIONE LAZIO** (c.f.: 80143490581) in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandro Steri (alessandrosteri@ordineavvocatiroma.org), col quale elegge domicilio digitale presso il suindicato indirizzo pec.

avverso e per la riforma

della sentenza n. 121/2024, resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in data 19.3.2024.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio; uditi, nella pubblica udienza del 17.4.2026, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Giulia De Franciscis, nonché gli avv.ti Fioravanti, Steri, Cari e Aguzzi.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Sezione territoriale, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, ha condannato Mascioletti Giovanni e Maurizio Colantoni - nelle rispettive qualità di presidente delle società *in house* della Provincia di Rieti "Risorse Sabine

s.r.l.", e "Rieti Turismo s.r.l.", nonché Guglielmo Stanzione, quale consulente delle predette società, al pagamento in favore della Regione Lazio di euro 100.000,00 in solido tra costoro, nonché di ulteriori euro 300.000,00 in solido tra Mascioletti e Stanzione, oltre rivalutazione, interessi e spese.

La pronuncia di primo grado ha ritenuto che gli odierni appellanti avessero concorso, con dolo, allo sviamento di contributi pubblici regionali destinati a percorsi formativi e azioni progettuali in favore di lavoratori socialmente utili, utilizzandoli, invece, per il sostegno di società partecipate in grave dissesto economico.

Dalle risultanze documentali emerge che, nel quinquennio 2011-2015, "Risorse Sabine s.r.l." e "Rieti Turismo s.r.l.", poi fuse nel 2012, ottennero dalla Regione Lazio contributi pubblici per complessivi euro 2.811.274,43, in forza del Protocollo d'intesa del 30 dicembre 2010 stipulato con la Provincia di Rieti, formalmente destinati alla realizzazione dei suddetti obiettivi.

Secondo la ricostruzione accusatoria recepita in primo grado, tali attività non furono, in realtà, svolte nei termini rendicontati; furono, invece, prodotte rendicontazioni basate su documentazione falsa o artefatta, con attestazioni di presenze non veritiere, utilizzo di scansioni di firme dei docenti e artificiosa rappresentazione di attività formative mai eseguite, sì da consentire l'impiego delle risorse per la gestione ordinaria delle società e per assicurarne la sopravvivenza nonostante la crisi strutturale.

La Procura regionale, tenuto conto della compartecipazione di ulteriori soggetti non evocati nel presente giudizio, contestò agli odierni appellanti il 30% dell'importo complessivo dei finanziamenti ritenuti sviati, pari a euro 843.382,32, limitando per Colantoni l'addebito alla sola annualità 2011.

La Sezione territoriale, pur confermando la sussistenza dell'illecito, ha operato una riduzione equitativa del danno a euro 400.000,00, valorizzando, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994, l'utilità comunque indirettamente conseguita dall'amministrazione in favore dei lavoratori LSU, i quali avevano continuato a prestare attività presso le società beneficiarie.

Tale sentenza è stata impugnata da tutti e tre i prevenuti con autonomi appelli.

Il Colantoni, appellante principale, ha impugnato la decisione deducendo, in sintesi, sei profili di censura sostanzialmente riconducibili a cinque motivi.

Con il primo motivo, ripropone l'eccezione di prescrizione, sostenendo che difetti, nella specie, l'occultamento doloso del danno e che la Regione Lazio, già nel 2013, fosse stata posta in condizione di conoscere la condotta pregiudizievole, anche in relazione al decreto ingiuntivo promosso dalla Provincia di Rieti per il pagamento delle annualità 2011 e 2012, agli scambi di e-mail tra funzionari regionali e all'opposizione a tale decreto. Da ciò la difesa desume che il termine quinquennale decorrerebbe da epoca ben anteriore al rinvio a giudizio del 21.1.2019, e comunque non oltre il 6.2.2014, data di accredito dei contributi relativi agli anni 2011 e 2012.

Assume, inoltre, che la documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza del gennaio 2018 fosse già sufficiente a fondare la piena conoscenza del danno in capo alla Procura contabile, con conseguente maturazione della prescrizione nel gennaio 2023, prima dell'invito a dedurre del marzo dello stesso anno. Contesta, infine, l'applicazione della sospensione straordinaria dei termini nel periodo emergenziale Covid.

Con il secondo motivo, nega l'esistenza dello sviamento, sostenendo che la formazione si fosse effettivamente svolta, sia pure in modalità "*on the job*", e che la relativa spesa fosse perciò coerente con le finalità del Protocollo, trattandosi di riqualificazione del personale ex LSU transitato nelle società partecipate.

Con il terzo motivo, deduce il difetto di prova circa la propria responsabilità causale, assumendo che l'unica condotta a lui riferibile consiste nell'aver sottoscritto le lettere di accompagnamento della prima versione della rendicontazione 2011, condotta che reputa priva di efficienza causale rispetto alla successiva liquidazione del contributo, avvenuta invece sulla base della seconda rendicontazione rimodulata nell'autunno 2013, allorché egli aveva già cessato la carica di presidente.

Con il quarto motivo, contesta l'affermazione del dolo, sostenendo che il primo giudice avrebbe operato una indebita assimilazione della sua posizione a quella del Mascioletti; ribadiva di essere estraneo alla seconda rendicontazione del 2011 e richiamava l'assenza di specifiche competenze tecnico-amministrative,

addebitando piuttosto la regia dell'operazione ai dirigenti e funzionari della Regione e della Provincia.

Con il quinto motivo, in via subordinata, censura il regime di solidarietà passiva e la quantificazione del danno, chiedendo di parametrare l'addebito al contributo causale individuale, da lui reputato minimale, e di contenere la propria quota in misura non superiore al 5%, con ulteriore intensificazione del potere riduttivo, pur confermando la statuizione di primo grado in punto di *utilitas* per l'amministrazione.

A sua volta, il Mascioletti, appellante incidentale autonomo, articola quattro motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, ripropone l'eccezione di prescrizione, sostenendo che il giudice territoriale abbia apoditticamente collegato l'occultamento doloso alla mera rilevanza penale delle condotte, senza verificare l'esistenza di un'effettiva attività diretta ad impedire la conoscenza del fatto dannoso. Assume che la Regione e la Procura contabile disponessero già da tempo di elementi documentali idonei alla piena conoscibilità del danno, in particolare in relazione al decreto ingiuntivo n. 460/13, agli scambi di e-mail del settembre 2013 e all'atto di opposizione del 7 novembre 2013, da lui indicato quale momento di conoscenza effettiva; contesta, altresì, che la costituzione di parte civile del dicembre 2018 o la sentenza penale del 27.10.2022 potessero rilevare sul piano interruttivo, nonché l'applicabilità della sospensione emergenziale dei termini.

Con il secondo motivo, nega lo sviamento delle risorse, deducendo che la formazione si fosse svolta legittimamente, anche in

forma “*on the job*”, e che la sentenza impugnata avrebbe omissis una compiuta valutazione delle risultanze documentali, limitandosi a recepire le valutazioni del giudizio penale.

Con il terzo motivo, contesta la sussistenza del dolo, assumendo che non fosse emersa la prova di una deliberata volontà di destinare le somme a finalità diverse da quelle istituzionali e che il quadro istruttorio non consentisse di desumere una piena consapevolezza della falsità delle rendicontazioni.

Con il quarto motivo, censura la responsabilità solidale, lamentando che la sentenza non avesse operato una graduazione del danno in rapporto al concreto contributo causale dei singoli compartecipi, inclusi quelli non evocati in giudizio.

Successivamente, con memoria difensiva dello scorso 27 marzo, la difesa del Mascioletti si è riportata integralmente all’atto di appello e, solo in via subordinata e per l’ipotesi di conferma della condanna, ha depositato documentazione reddituale al fine di sollecitare l’esercizio del potere riduttivo alla luce della disciplina sopravvenuta in materia di responsabilità erariale *ex lege* n. 1/2026 con riferimento al compenso percepito in qualità di presidente di Risorse Sabine s.r.l.

Infine, lo Stanzione ha proposto appello articolato in sei motivi.

Con il primo motivo, ripropone l’eccezione di prescrizione, censurando, sotto più profili, l’affermazione dell’occultamento doloso. In particolare, lamenta un difetto di motivazione in ordine alla sua consapevolezza della falsità delle rendicontazioni; richiama il fatto che in sede penale fosse stato escluso il dolo per i reati di truffa e falso;

sottolinea gli incontri tenutisi presso la Regione Lazio sulle modalità di rendicontazione e la genericità del Protocollo; ribadisce che la Regione aveva la disponibilità dei rendiconti già dall'autunno del 2013 e contesta, anche per tale ragione, l'applicazione della sospensione emergenziale dei termini.

Con il secondo motivo, nega l'esistenza delle condotte di sviamento, sostenendo che le attività formative fossero state in concreto svolte, anche in modalità "*on the job*", e che non vi fosse stata alcuna distrazione illecita di fondi.

Con il terzo motivo, contesta l'affermazione della propria responsabilità erariale, prospettando la natura meramente consulenziale del rapporto con la società e l'assenza di un diretto potere gestorio sull'impiego finale delle risorse.

Con gli ulteriori motivi, deduce l'erroneità dell'accertamento del danno, l'omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione, nega il dolo contabile e contesta specificamente la riferibilità a sé del danno relativo agli anni 2013 e 2014 e la quantificazione dell'addebito.

Anche costui, con successiva nota di deposito del 27.3.2026, si è riportato ai motivi di appello e ha prodotto il contratto di consulenza del 26.4.2011 con relativo compenso (pari ad euro 32.000, lordo Irpef e netto Iva e oneri previdenziali), invocando, solo in subordine, e per l'ipotesi di rigetto delle questioni preliminari, l'applicazione delle riduzioni previste dalla disciplina sopravvenuta.

La Regione Lazio, in qualità di amministrazione danneggiata interveniente in prime cure, si è costituita nel presente grado, contestando tutti i motivi di appello. In particolare, sostiene

l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, aderendo alla tesi della Procura e della sentenza di primo grado circa l'occultamento doloso del danno e l'applicabilità della sospensione emergenziale dei termini, con specifica incidenza, in particolare, sulla posizione di Stanzone.

Quanto al merito, rileva che, pur essendo astrattamente ammessa dal Protocollo del 2010 la formazione "*on the job*", nella specie essa non era stata adeguatamente documentata e, anzi, risultava falsamente rendicontata; precisava che per dimostrare tale modalità formativa sarebbe stato necessario produrre un piano formativo individuale e un registro della formazione, firmato dal lavoratore e dal tutor, documentazione invece mancante o artefatta. La Regione deduceva, inoltre, che i fondi erano stati in realtà utilizzati per finanziare la gestione ordinaria delle due società e mascherarne il dissesto, e che il Protocollo distingueva espressamente tra risorse destinate alla stabilizzazione e retribuzione degli LSU e risorse destinate ai percorsi formativi, sicché l'asserita utilità comunque arrecata ai lavoratori non valeva ad escludere lo sviamento, ma solo a giustificare la riduzione equitativa già operata dal primo giudice.

Il Procuratore generale ha articolatamente concluso, a sua volta, per il rigetto degli appelli, evidenziando che le indagini avevano messo in luce un articolato sistema di falsa rendicontazione, la piena consapevolezza degli appellanti nel realizzarlo e la correttezza della quantificazione del danno già ridotta in primo grado da euro 843.382,32 a euro 400.000,00 in ragione dei vantaggi comunque conseguiti dalla comunità amministrata. Solo in estremo subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione per alcune

posizioni, chiedeva la conferma della condanna, almeno nei confronti del Mascioletti.

All'udienza di trattazione della causa, le parti, dopo ampia discussione, hanno ribadito le rispettive richieste.

Motivi della decisione

In rito, va disposta la riunione degli appelli, *ex art. 184 c.g.c.*

Nel merito, va accolto l'appello principale del Colantonio, per quanto di ragione, e rigettati quelli incidentali, alla stregua delle considerazioni che seguono.

Quanto al primo gravame, coglie nel segno, con assorbimento delle ulteriori doglianze sollevate, la censura relativa al difetto di nesso causale tra la condotta contestata e l'evento patrimoniale dannoso.

Invero, come condivisibilmente evidenziato dall'appellante nelle proprie difese, l'erogazione del contributo per l'anno 2011 (l'unico di cui è chiamato a risponderne) risulta, *per tabulas*, conseguenza diretta non già della prima rendicontazione da costui sottoscritta nel 2012, bensì della seconda, rimodulata sulla base delle linee guida fornite dai funzionari regionali, in quanto ritenuta da questi ultimi condizione necessaria per completare l'approvazione della stessa, consentendo la liquidazione delle somme.

Dal quadro documentale in atti emerge, infatti, come il prevenuto, cessato dalla carica nell'aprile del 2013, non ebbe, pertanto, modo di recepire le indicazioni sulle modalità di rendicontazione rese solo nell'autunno del medesimo anno, nè prese parte all'attuazione di dette indicazioni, poi confluite nella seconda rendicontazione.

Il Collegio, peraltro, non ritrova nella decisione impugnata - che, invero, non distingue le posizioni dei convenuti - alcun passaggio motivazionale che consenta di comprendere la ragione per la quale le surriportate circostanze non condurrebbero ad affermare l'estraneità del Colantoni alla vicenda per cui è causa, ciò che vieppiù s'imporrebbe tenuto anche conto che la liquidazione del finanziamento è avvenuta solo sulla base alla seconda rendicontazione rimodulata, nell'autunno 2013, nella quota parte di spese da imputare ad attività formativa e accompagnata da ulteriore documentazione (non presente nella prima versione) - quali lettere di incarico a docenti, *time sheet* per ogni docente, ecc. - compilata, unitamente alle *check list* di verifica sul posto, sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili della Regione che poi avrebbero dovuto controllarla ed approvarla.

La stessa Guardia di Finanza, per inciso, chiamata a fornire riscontro alle difese preliminari svolte dal Colantoni in sede di invito a dedurre (cfr. nota prot. n. 256530 del 31.5.23, in atti), ha evidenziato che, effettivamente, i rendiconti di spesa approvati e liquidati dalla Regione Lazio furono predisposti, per entrambe le società, in epoca successiva alla fusione tra le medesime (ossia, quando costui non era più in carica).

La suddetta circostanza non è contestata, né contestabile, posto che - come giustamente segnalato dall'appellante - è lo stesso requirente ad affermare, nella domanda giudiziale, che le rendicontazioni concernenti le attività formative e i progetti asseritamente svolti negli anni 2011 e 2012 <<(…) sono state redatte due volte e con modalità diverse, essendo stato effettuato un primo invio formale e,

successivamente, una restituzione informale da parte della Regione Lazio al fine di apportare le modifiche richieste. Le citate rendicontazioni sono state, quindi, modificate in ragione delle indicazioni fornite da dirigenti e funzionari della Direzione Regionale Formazione e Lavoro (...) >> (cfr. atto di citazione, pag. 29).

D'altronde, non corrobora un'ipotetica corresponsabilità del Colantoni nella causazione dell'evento dannoso neanche la sentenza penale di proscioglimento che lo ha interessato e pronunciata dal Tribunale di Rieti (cfr. sent. n. 781/2022, in atti), posto che essa, a differenza che per il Mascioletti, come si vedrà, si limita a dichiarare la prescrizione dei reati, senza alcuna astratta valutazione circa la commissione degli stessi da parte dell'imputato, ovvero in ordine alle conseguenze contabili potenzialmente discendenti dai fatti di rilevanza (anche) penale.

Ad colorandum, si consideri che le stesse conclusioni della Procura generale, nello stigmatizzare la *supina accettazione* di costui delle direttive impartite dagli altri due prevenuti ai funzionari regionali sulle voci fittizie da inserire nei rendiconti, ammettono implicitamente la defilata posizione di costui rispetto all'ideazione e alla causazione dei fatti contestati (anche sotto il profilo psicologico).

In definitiva, quand'anche si volesse attribuire efficacia concausale alla sua condotta, sorretta (non già da dolo, sibbene da) da inescusabile negligenza, tuttavia la redazione, dopo la cessazione dell'incarico, di un nuovo rendiconto posto a base dell'indebita liquidazione qui assunta a danno erariale, è certamente circostanza idonea a interrompere il decorso eziologico tra tale comportamento e il

nocumento arrecato, non ritrovandosi un sufficiente nesso di omogeneità tra il contenuto del primo documento contabile e il secondo.

Passando alla posizione degli altri due appellanti, come anticipato, la loro condanna deve confermarsi in questa sede, soccorrendo, ai fini motivazionali, le condivisibili argomentazioni, da costoro non idoneamente confutate, espresse sia dalla Procura Generale nelle conclusioni scritte (pagg. 14-21), sia dalla difesa dell'amministrazione appellata nella comparsa di costituzione (pagg. 4-8) e a cui si rimanda *breviter*, per ogni approfondimento, *ex art.* 17, primo comma, disp. att. c.g.c.

In tema di prescrizione, la linea difensiva degli appellanti si fonda sull'assunto che la Regione Lazio, e poi la Procura contabile, avessero acquisito piena e sufficiente conoscenza del danno già nel 2013 (o, comunque, al più tardi, nel gennaio 2018), con conseguente maturazione del termine quinquennale prima dell'attivazione utile dell'azione erariale. Tale assunto non può essere condiviso.

La vicenda non attiene, in realtà, a una mera irregolarità contabile agevolmente percepibile dall'esterno, ma a un sistema complesso di occultamento, basato su rendicontazioni artefatte, documentazione non veritiera, attestazioni fittizie di presenze e utilizzo indebito di firme scannerizzate, strutturalmente idoneo a schermare l'effettiva destinazione delle somme e a simulare l'avvenuta esecuzione di attività formative mai provate o non realmente svolte.

In simili fattispecie, il *dies a quo* della prescrizione non può essere ancorato alla mera esistenza di segnali d'allarme, di dubbi interni o di

contestazioni amministrative ancora incerte nel loro significato, ma richiede una conoscenza qualificata del fatto dannoso nella sua consistenza materiale, causale e soggettiva. Gli scambi di e-mail del 2013, l'opposizione al decreto ingiuntivo e la disponibilità dei rendiconti presso gli uffici regionali, richiamati dagli appellanti, attestano, al più, l'emersione di profili problematici e la necessità di approfondimenti, ma non provano affatto che l'amministrazione disponesse già allora di un quadro completo circa la falsità della documentazione, la mancata effettuazione delle attività formative e la sistematica distrazione dei contributi verso la copertura dei costi di gestione delle società.

Né persuade la tesi secondo cui la trasmissione, nel gennaio 2018, della documentazione della Guardia di Finanza alla Procura contabile avrebbe di per sé segnato l'inizio del termine prescrizione. Anche sotto tale profilo occorre rilevare che la conoscenza utile ai fini della decorrenza della prescrizione non si identifica con la mera ricezione di atti investigativi, ma con la possibilità concreta di apprezzare, in termini sufficientemente definiti, il fatto dannoso e la sua riferibilità soggettiva, la quale può dirsi raggiunta, per pacifica giurisprudenza, in ipotesi di doloso occultamento del danno, *ex art. 1, comma 2, l. n. 20/94*, non prima del rinvio a giudizio in sede penale (*amplius et ex plurimis*, C. conti, Sez. I App., n. 211/2021), avvenuta, nella specie, a fine novembre del 2017.

A decorrere da tale data, dunque, va computato il termine prescrizione quinquennale, da aumentarsi, però, di ulteriori 176

giorni, in relazione ai noti effetti sospensivi previsti dalla legislazione emergenziale pandemica (art. 85, quarto comma, d.l. n. 18/2020).

Sul punto, la tesi gravatoria degli appellanti, mirante a escludere l'applicabilità della sospensione in parola alla vicenda per cui è causa, non coglie nel segno, essendo smentita dalla pressoché unanime giurisprudenza, anche di questa Sezione in analoghe fattispecie e alle cui motivazioni si rinvia (*amplius et ex plurimis*, C. conti, Sez. I App., nn. 120/2024 e 370/2023).

Sicché, in disparte l'evidente effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata nel processo penale avente come imputato il Mascioletti (perciò solo idonea a evitare l'effetto estintivo del credito risarcitorio erariale), deve essere ritenuto rispettato il veduto termine, tenuto conto che gli inviti a dedurre risultano pacificamente notificati nel marzo del 2023 a entrambi.

Passando al merito delle contestazioni censurate dai due appellanti, va innanzitutto escluso che l'operazione condotta dai prevenuti fosse *concretamente* rispettosa del corretto utilizzo dei fondi secondo le finalità istituzionali.

È vero che la Regione Lazio ha espressamente riconosciuto (e la stessa comparsa di costituzione lo conferma), che il Protocollo del 2010 – stipulato tra Regione e Provincia di Rieti circa la stabilizzazione di LSU ai sensi della l.r. n. 21/2002 e nel cui quadro è stato richiesto il finanziamento - consentiva, in astratto, la modalità formativa “*on the job*” (ossia, con affiancamento del *tutor* durante il lavoro ordinario). Ma il punto decisivo, correttamente colto dal giudice di primo grado, non

riguarda l'astratta ammissibilità di tale modulo, bensì la sua concreta attuazione e, soprattutto, la sua genuina rendicontazione.

Su questo piano, la tesi difensiva non supera il dato, efficacemente valorizzato dalla Procura Generale e dalla Regione, secondo cui la documentazione presentata si è rivelata falsa o artefatta e comunque inidonea a dimostrare l'effettivo svolgimento della formazione.

La Regione ha puntualizzato, in particolare, con argomentazione che il Collegio condivide, che la formazione "*on the job*" non può ritenersi provata dal solo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, ma richiede un piano formativo individuale, un registro delle ore e delle attività, nonché la tracciabilità dell'affiancamento al *tutor*, elementi che nella specie difettano o risultano fittiziamente predisposti.

D'altra parte, il materiale istruttorio descrive un meccanismo di falsa rappresentazione dell'attività formativa, con attestazioni di presenze basate, in realtà, sulle ordinarie presenze in servizio dei lavoratori, uso di scansioni di firme dei docenti e rendicontazioni supportate da fatture e dichiarazioni artefatte. Un tale quadro non è compatibile con la tesi della mera irregolarità formale o della rendicontazione imperfetta di attività sostanzialmente eseguite; esso depone, invece, per la sistematica simulazione dell'attività formativa quale schermo contabile di un diverso impiego delle somme.

Neppure è decisiva l'ulteriore deduzione secondo cui, anche a voler dubitare del corretto svolgimento dei corsi, le somme sarebbero comunque state utilizzate a vantaggio dei lavoratori LSU e non per fini

personali. Il rilievo è stato già apprezzato dal primo giudice nei limiti in cui era giuridicamente consentito, cioè ai soli fini della riduzione equitativa del danno, ma non vale, invece, ad escludere l'illecito.

Come osservato correttamente dalla difesa regionale, il Protocollo distingueva espressamente le risorse destinate alla stabilizzazione e alla copertura retributiva degli LSU da quelle destinate ai percorsi formativi; l'utilizzo di queste ultime per sostenere la continuità operativa delle società e la permanenza in servizio dei lavoratori, pur potendo generare una utilità indiretta per l'Amministrazione, integra, nondimeno, lo sviamento di fondi vincolati a una diversa e specifica finalità pubblica.

Del resto, lo stesso giudice penale, che pure ha assolto il Mascioletti con la formula <<*perché il fatto non costituisce reato*>>, ritenendo difettare il dolo del reato (su cui v. *ultra*), rimane convinto, con argomentazioni condivise dal Collegio e a cui si rimanda, analizzando le deposizioni di discenti e docenti coinvolti nei corsi di formazione, circa l'oggettiva commissione dei reati di falso e truffa da parte di costui (e degli altri sodali: cfr. sent. n. 670/2022, cit., pag. 18).

Deve, quindi, confermarsi la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito erariale.

In ordine alla contestata sussistenza dell'elemento soggettivo, va evidenziato che, con riferimento al Mascioletti, la sua assoluzione, come accennato, è stata determinata dalla divisata assenza di volizione di procurarsi un ingiusto profitto - che è elemento costitutivo del reato, ex art. 640 bis c.p., di cui costui era imputato - poiché la (pur acclarata) distrazione dei fondi rispetto alle finalità del bando, è stata

indubbiamente indotta non dall'ottenimento di un arricchimento personale (giammai, peraltro, contestato, in sede contabile), bensì dalla necessità di garantire la continuità aziendale delle due società in decozione (v. pagg. 19-20).

Nel dolo contabile, tuttavia, l'intenzionalità deve riguardare l'evento dannoso che, nella specie, è rappresentato proprio dall'indubbio sviamento dalla finalità perseguite dal finanziamento (formazione professionale degli LSU), cui miravano i due prevenuti, attraverso la consapevole ideazione/partecipazione a una gestione che veicolava come spesa formativa costi non corrispondenti ad attività provate e che utilizzava documentazione non genuina.

A tal riguardo, la prospettazione difensiva che evoca l'assenza di specifiche competenze tecniche e il presunto affidamento sui funzionari regionali e provinciali non appare idoneo a neutralizzare la valenza indiziaria, *ex art. 2729 c.c.*, del complessivo contesto fattuale, non escludendo il richiamo all'altrui professionalità la volontaria adesione dei due prevenuti al meccanismo illecito.

La sentenza impugnata, invero, si fonda, sul punto, su un insieme coerente di risultanze: la reiterazione delle condotte su più annualità; la strutturale difformità tra finalità dei fondi e loro impiego effettivo; la predisposizione di documentazione fittizia; la funzione apicale del Mascioletti nella società che maggiormente beneficiò del meccanismo; il vantaggio perseguito, consistente nel mantenimento in vita di una società strutturalmente deficitaria.

Anche i motivi secondo, terzo e quarto dell'appello di costui sono infondati.

Quanto all'elemento oggettivo, valgono le considerazioni già svolte in ordine all'effettivo mancato svolgimento o, comunque, alla mancata prova dello svolgimento dei corsi e alla falsità o artefazione della rendicontazione. Ma nei confronti del Mascioletti il quadro risulta ancor più significativo, poiché egli rivestiva la presidenza di "Risorse Sabine", società che costituiva il terminale principale del meccanismo di drenaggio delle risorse regionali verso finalità di sostegno aziendale estranee alla loro destinazione.

Neppure coglie nel segno la censura relativa alla responsabilità solidale. La sentenza di primo grado ha già tenuto conto della compartecipazione di ulteriori soggetti non evocati e, proprio per questo, la Procura aveva limitato l'addebito agli appellanti al 30% dell'importo ritenuto sviato; inoltre, la stessa decisione territoriale ha ulteriormente ridotto equitativamente il danno, scendendo a euro 400.000,00 complessivi.

In tale contesto, la solidarietà fra i soggetti evocati riflette il concorso, senz'altro doloso, alla stregua delle considerazioni testè esposte, di più apporti causalmente convergenti nella produzione di un evento dannoso unitario e non presenta i profili di irragionevolezza denunciati dall'appellante, ma appare ossequioso del nitido tenore letterale dell'art. 1, comma 1 *quinquies*, l. n. 20/94.

Anche gli specifici motivi di gravame proposti dallo Stanzione sono destituiti di fondamento.

Va, innanzitutto, rammentato che egli ha definito il processo penale con sentenza di patteggiamento, la quale appare circostanza

indirettamente e implicitamente deponente, unitamente alle altre più sopra vedute, ex art. 2729 c.c., circa la sua compartecipazione nell'illecito contestato in questa sede.

Come ha recentemente chiarito questa Sezione (sent. n. 71/2026), invero, sebbene dopo le modifiche al codice di procedura penale, intervenute con la c.d. "riforma Cartabia" (d.lgs. n. 150/2022), tale modalità alternativa di definizione del processo non può più valere quale elemento di prova ai fini del giudizio di responsabilità erariale (art. 445, comma 1 bis, c.p.p.), tuttavia essa torna utile, nel solco di un già solido quadro indiziario, a corroborare, *ad colorandum*, la fondatezza degli addebiti contestati al prevenuto, soprattutto laddove egli non fornisca alternative spiegazioni a tale scelta.

Ancora, la natura consulenziale dell'incarico, su cui insiste l'appellante, non vale di per sé ad escludere la responsabilità amministrativa. Quel che rileva, infatti, non è la veste formale del rapporto, ma il ruolo fattivamente svolto nell'operazione.

La difesa oppone che in sede penale sarebbe stato escluso il dolo per i reati di truffa e falso e che vi sarebbe stata incertezza regolatoria sulle modalità di rendicontazione. L'argomento non è dirimente.

Il giudizio contabile conserva autonomia rispetto a quello penale, sia quanto allo standard probatorio sia quanto all'oggetto dell'accertamento. Nella specie, non si tratta di inferire automaticamente il dolo contabile dall'esito del procedimento penale, ma di valutare l'insieme degli elementi istruttori disponibili, i quali mostrano il concorso di Stanzione, nella veste di consulente, in una operazione sorretta da rappresentazioni documentali non veritiere e

finalizzata all'utilizzo dei fondi per scopi diversi da quelli programmati.

Non va sottaciuto, peraltro, quale ulteriore elemento indiziario a suffragio della fondatezza dell'impianto accusatorio, che in sede di patteggiamento, il giudice penale, seppur a tanto astretto, *ex art. 444*, secondo comma, c.p.p., non ha ravvisato elementi per l'immediata declaratoria di non punibilità dello Stanzone *ex art. 129 c.p.p.*

In ordine, poi, alla dedotta omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione, non emerge alcun vizio decisivo. La sentenza impugnata ha individuato il danno nella perdita di risorse pubbliche vincolate a finalità formative non realizzate, operando già una consistente riduzione equitativa in ragione dell'utilità indirettamente conseguita; in tale quadro, l'ulteriore richiamo alla compensazione non introduce un diverso fatto estintivo specifico idoneo a infirmare l'impianto decisionale, ma tende piuttosto a reiterare, sotto diversa veste, la tesi dell'*utilitas* già valorizzata dal primo giudice.

Quanto alla contestazione relativa agli anni 2013 e 2014 e alla quantificazione del danno, essa rimane generica rispetto al nucleo motivazionale della pronuncia impugnata. La riduzione già operata in primo grado dimostra che il Collegio territoriale ha esaminato in modo ponderato l'incidenza concreta delle condotte e i riflessi utilitaristici indiretti dell'erogazione.

Il giudice di primo grado ha fatto buon governo del principio di valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dalla comunità amministrata, riducendo di oltre la metà l'importo contestato. Non si

ravvisano elementi ulteriori per discostarsi da tale apprezzamento equitativo.

Infine, le richieste subordinate di ulteriore riduzione del danno, formulate nelle successive memorie del marzo 2026, non possono essere accolte, a ciò ostando la chiara matrice dolosa delle condotte dei due prevenuti (art. 1, comma 1 *octies*, l. n. 20/94, nel testo successivo alla l. n. 1/2026).

In conclusione, e alla stregua dei superiori motivi, la sentenza impugnata andrà parzialmente riformata e, per l'effetto, assolto da ogni addebito Colantoni Maurizio e definitamente condannati gli altri due appellanti, in via solidale, al pagamento dell'importo di euro 400.000,00, oltre accessori come indicati nella sentenza di primo grado, non impugnata sul punto. Al riguardo, infatti, è bene chiarirsi che, in ragione della ritenuta assenza di compartecipazione nell'illecito da parte del Colantoni, l'intero importo del danno erariale andrà addossato agli altri due prevenuti.

All'unico appellante vittorioso va riconosciuto, altresì, il diritto al rimborso delle spese di lite affrontate, nella misura liquidata in dispositivo (art. 31, comma 2, c.g.c.), con oneri a carico della Regione Lazio. Le rimanenti parti soccombenti vanno condannate al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio, nell'importo più sotto indicato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sui gravami iscritti ai nn. **61537 lett. A)C)** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o

deduzione, previa loro riunione, accoglie l'appello principale e rigetta quelli incidentali e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria nei confronti di Colantoni Maurizio e condanna, in via solidale, Mascioletti Giovanni e Stanzone Guglielmo al pagamento dell'importo di euro 400.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell'invito a dedurre e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, nonché al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, determinate in euro 208,00 (*duecentootto/00*).

Liquida, in favore di Colantoni Maurizio, l'importo di euro 2.659,00, oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali, a titolo di rimborso delle spese di difesa, cui provvederà la Regione Lazio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.4.2026.

L'ESTENSORE

Aurelio Laino

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Enrico Torri

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 04/06/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

F.to digitalmente